



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, VICECONTE,
AIELLO, D’ANNA, SCILIPOTI, ZUFFADA e RIZZOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2013

Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer
e delle patologie correlate

ONOREVOLI SENATORI. - Il morbo di Alzheimer è una patologia del sistema nervoso centrale che colpisce l'individuo in età pre-senile provocandone la demenza precoce. Non essendoci un censimento puntuale sulla sua incidenza annuale è difficile stabilire l'insorgenza dei nuovi casi, che pare si aggiri attorno ai tre nuovi casi ogni mille abitanti. Secondo una ricerca del *Alzheimer's Disease International* (ADI) nel mondo vi sarebbero circa 36 milioni di persone affette dal morbo di Alzheimer; la spesa mondiale per la cura e il trattamento di tale morbo ammonterebbe a ben 604 miliardi di dollari ovvero l'1 per cento del Pil mondiale. L'Organizzazione mondiale della sanità ha inserito la demenza fra i 7 disturbi neuropsichiatrici prioritari allo scopo di ridurne l'inadeguatezza del trattamento nei paesi con scarse risorse.

Le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali; essendo diverse migliaia, essi costituiscono un vero e proprio problema sanitario, economico e sociale, che una società civile deve assolutamente impegnarsi per tentare di risolvere con spirito di solidarietà.

Sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socio-economico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età pre-senile rendendoli parzialmente o totalmente non autosufficienti, causando un peggiora-

mento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari.

La società non può non essere interessata a risolvere questo problema, non solo per lo spirito di solidarietà, ma soprattutto per limitare il numero di invalidi che, comunque, essa sarebbe chiamata a sostenere.

È necessario, quindi, prevenire tali malattie, o limitare il danno delle complicanze quando esse si sono già manifestate.

Prevenzione è conoscenza e ricerca di andamenti epidemiologici e di fattori eziologici e patogenetici; è, ancora, diagnosi precoce, terapia qualificata, riabilitazione, risanamento di condizioni ambientali, educazione e informazione sanitaria. Per un proficuo coordinamento di queste varie fasi occorre attivare centri a carattere scientifico, per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e delle patologie correlate, in una istituzione sanitaria pluridisciplinare, collegata ai servizi socio-sanitari del territorio.

La diagnosi precoce del morbo di Alzheimer con i conseguenti trattamenti farmacologici e i necessari interventi psicologici e psicosociali possono risultare efficaci per migliorare i sintomi dei pazienti e ridurre lo stress dei loro familiari. Essi potrebbero continuare a vivere presso le proprie abitazioni ed eviterebbero lunghi e complessi ricoveri con conseguente risparmio anche per il Sistema sanitario nazionale.

Onorevoli senatori, sarete tutti certamente convinti che la tutela della salute rende una società più sana e serena, e perciò tutti voi che perseguite le vie per un diffuso benessere sociale del nostro popolo non potrete far mancare il vostro voto favorevole al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge reca i princìpi fondamentali in materia di salute con riferimento al morbo di Alzheimer, alle demenze e a tutte le malattie croniche invalidanti correlate in quanto malattie a carattere prevalentemente sociale, con implicazioni sanitarie, giuridiche ed economiche.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute definisce le linee guida per l'istituzione e l'attivazione di una rete integrata di servizi socio-sanitari per la diagnosi, la cura e l'assistenza alle persone affette dalle malattie di cui all'articolo 1.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1, e nell'ambito delle rispettive autonomie, provvedono all'introduzione dei servizi di diagnosi e cura degli stadi iniziali delle malattie di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive autonomie, conducono un costante monitoraggio per individuare l'effettivo numero dei pazienti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1 al fine di stanziare le risorse necessarie per il loro trattamento. L'ammontare delle spese annuali è comunicato al Ministero della salute.

